

**Corte di Cassazione, Sezione 6 civile**

**Ordinanza 1 marzo 2017, n. 5259**

**Massima**

Prova civile - Documentale (prova) - Riproduzioni meccaniche - Magnetofono (registrazioni) prova civile - Registrazione su di un nastro magnetico di una conversazione telefonica - Efficacia probatoria - Condizioni - Necessità che la conversazione coinvolga almeno una delle parti in causa - Sussistenza.

La registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa.

PUBBLICAZIONE

CED, Cassazione, 2017